REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE, PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE E PER L'ADESIONE A COMITATI.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 05.06.2013
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 10.06.2013 al 25.06.2013 - Seconda pubblicazione dal 03.07.2013 al 18.07.2013
Modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 08.07.2015

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le forme di pubblicità per le seguenti attività:

- a) concessione del patrocinio a iniziative, manifestazioni, eventi;
- b) utilizzo dello stemma del Comune di Lesignano de' Bagni da parte di soggetti esterni all'Amministrazione;
- c) adesione a Comitati (d'onore, organizzativi, promotori o di altro genere), quale forma di partecipazione pubblica a manifestazioni di particolare rilevanza.

Art. 2 Patrocinio

Il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale del Comune di Lesignano de' Bagni a iniziative di terzi, ritenute meritevoli. Di norma si accompagna all'autorizzazione all'utilizzo del logo, che tuttavia può, in caso di separata e specifica richiesta, essere oggetto di concessione disgiunta.

Il patrocinio è concesso per iniziative che si svolgono nel territorio comunale; in casi eccezionali, di particolare valenza o nei quali sia palese il legame tra il tema della manifestazione e il Comune, può essere accordato anche per eventi che hanno luogo al di fuori del territorio comunale.

La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma di norma non hanno carattere oneroso per il Comune e non comportano assunzione di spese né concessione di contributi da parte dell'Ente.

E' facoltà dell'Amministrazione accordare l'utilizzo di sale di proprietà comunale, un contributo economico e/o organizzativo a eventi ritenuti di particolare rilevanza o dei quali si faccia co-promotrice o co-organizzatrice. In questo caso si concretizza la fattispecie della "collaborazione". L'utilizzo di sale comunali può essere accordato dalla Giunta Comunale in esenzione totale o parziale dalla tariffa stabilita. Resta comunque in capo al richiedente la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi previsti ai sensi di legge (occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, autorizzazioni sanitarie, ecc.), qualora necessari.

Art. 3 Oggetto e criteri

Possono essere oggetto del patrocinio:

- a) eventi di vario genere, quali ad esempio manifestazioni di promozione culturale, turistica e del territorio, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri o iniziative sportive. Saranno sottoposte a specifica valutazione le manifestazioni i cui eventuali proventi siano destinati a scopi benefici.
- b) corsi, seminari, workshop e altre attività similari aperte al pubblico (anche se a numero chiuso), con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali.

Non sono patrocinabili:

a) eventi a carattere politico da chiunque promossi, nonché gli eventi organizzati esclusivamente a scopo commerciale per la vendita o promozione di beni e servizi;

- b) corsi, seminari, workshop e altre attività similari di contenuto professionale o finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale;
- c) pubblicazioni A stampa (ad esempio: guide, libri, manuali) e prodotti multimediali o telematici (ad esempio: videocassette, Dvd, Cd –Rom) in quanto, per loro natura, presentano contenuti la cui conoscibilità non può essere preventivamente e pienamente acquisita dall'Ente.

Criterio imprescindibile nella valutazione dell'istanza è costituito dalla coerenza dell'iniziativa con i principi e le finalità istituzionali dell'Ente, come delineate nello statuto comunale.

Art. 4 Beneficiari e pubblicizzazione

Il patrocinio può essere concesso ai seguenti soggetti:

- a. Consorzi di Enti Locali operanti nel territorio comunale o altro Ente Pubblico sovra comunale quando effettui iniziative ed interventi nell'interesse della comunità lesignanese;
- b. Enti pubblici e privati, associazioni registrate di cui all'art. 61 dello Statuto Comunale, istituzioni e fondazioni, organismi scolastici, scuole statali e non statali, centri di formazione professionale pubblici e privati, comitati e privati che svolgono attività ed iniziative a favore della comunità locale.

Il beneficiario dovrà evidenziare graficamente il sostegno ottenuto, apponendo sul materiale promozionale e divulgativo la dicitura "con il patrocinio del Comune di Lesignano de' Bagni", eventualmente accompagnata dallo stemma dell'Ente. Dicitura e stemma, in ogni caso, devono essere posti in rilievo nel rispetto dell'ordine delle precedenze istituzionali ed essere tenuti distinti da altri marchi, specie se di carattere commerciale.

Nel caso in cui l'Ente accordi un contributo economico o organizzativo, dovrà essere apposta, rispettivamente, la dicitura "con il contributo del Comune di Lesignano de' Bagni" oppure "in collaborazione con il Comune di Lesignano de' Bagni".

Il beneficiario dovrà sottoporre all'Ufficio Comunicazione dell'Ente le bozze di qualsiasi materiale o strumento che contenga riferimenti al Comune, per ottenere il preventivo "visto si stampi".

Art. 5 Uso dello stemma comunale

L'uso dello stemma, logo istituzionale del Comune, da parte di soggetti diversi dall'Ente è consentito:

- a. in seguito a concessione del patrocinio;
- b. nei casi diversi dalla concessione del patrocinio, indicati all'art. 2 comma 1, previa autorizzazione:
- c. ai Comitati cui il Comune, a vario titolo, aderisce;
- d. nella realizzazione di cartografie, dietro specifica autorizzazione.

Nella richiesta di utilizzo è necessario specificare con quali modalità si intenda fare uso dello stemma e descrivere il materiale promozionale o pubblicistico sul quale sarà apposto, che dovrà sempre essere sottoposto all'assenso dell'Ufficio Comunicazione dell'Ente.

Art. 6 Durata della concessione

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno.

Art. 7 Presentazione e istruttoria

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa; alle richieste pervenute oltre tale termine non verrà garantito esito istruttorio. La domanda deve essere formulata utilizzando il modulo standard fornito dall'Ente e reperibile anche sul sito Internet del Comune.

L'istanza, indirizzata al Sindaco, deve essere consegnata direttamente o inviata tramite posta ordinaria o fax all'ufficio Protocollo del Comune, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nella richiesta, gli organizzatori devono attestare il livello di accessibilità dell'iniziativa, al fine di favorire la partecipazione delle persone con disabilità. La valutazione delle domande è effettuata solo in presenza di istanza completa.

Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio sarà ritenuta inammissibile.

Responsabile dell'istruttoria del patrocinio è il funzionario preposto all'ufficio di segreteria del Sindaco, cui compete l'acquisizione del parere motivato dai servizi comunali competenti.

Al termine dell'iter istruttorio la Giunta Comunale decide in ordine all'accoglimento o al diniego della richiesta e dell'eventuale concessione della sala, il predetto funzionario darà informazione del provvedimento all'interessato.

Art. 8 Adesione a Comitati

L'adesione a Comitati d'onore, organizzativi, promotori o altro, è prevista in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza e comporta la partecipazione del Sindaco o di un suo delegato in rappresentanza dell'Ente.

Gli scopi del Comitato devono essere coerenti con i criteri di cui all'art. 2.

Art. 9 Controlli – sanzioni

Il richiedente non può modificare o variare unilateralmente il programma dell'iniziativa; nel caso in cui ritenesse necessario apportare cambiamenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ente, che si riserva di riesaminare la domanda.

Il Comune può sempre eseguire controlli, direttamente o tramite terzi, per accertare il corretto utilizzo del patrocinio e del proprio logo. Qualora si riscontrino difformità in merito, l'Amministrazione potrà assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione, oppure revocare il proprio patrocinio o l'autorizzazione all'utilizzo del logo in caso di mancata rispondenza ai criteri dettati dall'Ente.

In ogni caso, qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente o senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione comunale provvederà a diffidare il trasgressore, riservandosi di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Tutto il materiale prodotto in violazione di quanto stabilito dal presente atto dovrà essere ritirato o rimosso.